



**Notaio
Antonio Borromeo**

STATUTO

Titolo I) Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art.1. Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "SYBARIS DENTAL COURSES S.R.L.".

Art.2. Sede

La società ha sede legale nel Comune di Corigliano Calabro all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter del R.D. 30.3.1942 n.318.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3. Oggetto

La società ha per oggetto:

l'erogazione di servizi di formazione, consulenza e ricerca, nel settore sanitario ed in qualsiasi altro settore ed ha come scopo primario quello di creare competenze per organismi pubblici e privati attraverso la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse umane, e attraverso la realizzazione di attività formative, di attività innovative e ad alto contenuto tecnologico.

	La società potrà progettare e realizzare interventi formativi destinati	
	a laureati, diplomati e disoccupati/ inoccupati, formazione continua e	
	superiore, alta formazione, master, fornendo ai destinatari la possi-	
	bilità di acquisire qualifiche professionali e/o attestazioni aventi valo-	
	re giuridico, e di proporsi anche nelle aziende ed alle organizzazioni	
	pubbliche e/o private, attraverso la realizzazione di attività , anche in-	
	novative e ad alto contenuto tecnologico.	
	La società opererà sia nella formazione libera che in quella conven-	
	zionata con Università pubbliche e/o private, Ordini professionali,	
	Associazione di categoria, fondi interprofessionali, Enti Pubblici di	
	qualsiasi natura. Potrà erogare servizi di formazione finanziati con ri-	
	sorse regionali, nazionali e comunitarie.	
	La società potrà erogare i servizi formativi in Convenzione con le	
	Regioni, previo accreditamento secondo le norme nazionali e regio-	
	nali vigenti.	
	La società potrà altresì compiere tutte quelle operazioni commercia-	
	li, industriali, bancarie, finanziarie e creditizie mobiliari, immobiliari	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiun-	
	gimento dello scopo sociale o connesse allo scopo stesso.	
	La società potrà altresì prestare garanzie di qualsiasi tipo, anche rea-	
	li, fidejussioni e avalli; La società potrà inoltre assumere participa-	
	zioni e interessi in altre società aventi analogo oggetto o connesso	
	al proprio o assumere partecipazioni ed interesse in altre società an-	
	che aventi oggetto sociale non connesso a quello della società, nel	
	rispetto delle norme in materia;	

	Art.4. Durata	
	La società avrà durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.	
	La stessa potrà essere sciolta anche anticipatamente per delibera assembleare o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c..	
	Titolo II) Capitale sociale e quote	
	Art.5. Capitale	
	Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è di Euro Diecimiladuecento/00 (Euro 10.200,00).	
	La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.	
	Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 Codice civile.	
	Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.	
	Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.	
	Art.6. Variazioni del capitale/Recesso/Esclusione	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo	

	i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.	
	La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti già sottoscritti.	
	Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro 30 giorni dalla delibera dei soci.	
	Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.	
	Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo che verrà determinato nella relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.	
	Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.	
	Oltre ai casi previsti dalla legge, l'esercizio del diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- fusione o scissione;	
	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;	

	- nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;	
	- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.	
	Il recesso non può essere esercitato e se e' esercitato e' privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci che lo legittima, oppure se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuato mediante riduzione del capitale sociale.	
	L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:	
	-il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;	

	-il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;	
	-il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato.	
	Art.7. Versamenti e finanziamenti dei soci	
	I soci, d'accordo con l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.	
	I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società, infruttiferi di interessi, esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 2467 c.c..	
	Art.8. Quote	
	Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.	
	Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.	
	Art.9. Trasferimento delle quote	

	Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le quote o i	
	diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, speci-	
	ficando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative	
	condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli	
	altri soci.	
	Il socio o i soci che, singolarmente o congiuntamente, intendono	
	trasferire quote di partecipazione superiori al 50% del capitale socia-	
	le devono reperire un terzo disponibile ad acquistare alle stesse	
	condizioni le quote degli altri soci che avranno la facoltà di accettare	
	la proposta in alternativa all'esercizio della prelazione.	
	Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione nei termini	
	previsti, e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prela-	
	zione, il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione sarà sotto-	
	posto al gradimento dell'assemblea dei soci. Il gradimento potrà	
	essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti	
	in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive	
	o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risulta-	
	re pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o con-	
	fliggere con gli interessi della società o degli altri soci; l'assemblea	
	dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento	
	entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza	
	dell'esercizio del diritto di prelazione.	
	I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne	
	comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30	
	giorni dal ricevimento dell'offerta.	

	Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a	
	favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.	
	I soci possono tuttavia liberamente trasferire le quote o i diritti di op-	
	zione, o parte di essi, al coniuge, ai fratelli ed ai parenti in linea retta.	
	Le quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto	
	reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non	
	siano il coniuge, il fratello o i parenti in linea retta del socio dante	
	causa, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci	
	Titolo III) L'assemblea dei soci.	
	Art.10. Competenze dell'assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono di esclusiva competenza dell'assemblea:	
	a)l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili o la coper-	
	tura delle perdite;	
	b)la nomina e la revoca degli amministratori;	
	c)la designazione del Presidente, degli amministratori Delegati e la	
	determinazione dei loro poteri e compiti;	
	d)la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale ove	
	richieste e il loro compenso;	
	e)la nomina e la revoca dei liquidatori;	
	f)il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi;	
	g)le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	

	h)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci..	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere g) ed h), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Art.11. Convocazione dell’assemblea	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	

	L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non	
	siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'inte-	
	ro capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per	
	deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta do-	
	manda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.	
	Art.12. Partecipazione all'assemblea	
	Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio regolarmente iscrit-	
	to nel libro soci e a cui spetta il diritto di voto ed il suo voto vale	
	in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono parte-	
	cipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo	
	assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della con-	
	sultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi	
	di cui all'art. 2466 c.c. e i soci titolari di partecipazioni per le quali	
	espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Il socio, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può libera-	

	mente farsi rappresentare.	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.	
	La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assem-	
	blea.	
	Art.13. Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assen-	
	za o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a parteci-	
	pare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa	
	sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le moda-	
	lità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sotto-	
	scritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica	
	dell'atto costitutivo e dello statuto il verbale deve essere redatto da	
	un notaio.	
	Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni	
	dei soci.	
	Art.14. Deliberazioni delle assemblee	
	L'assemblea è validamente costituita se è validamente rappresentata	
	almeno la metà del capitale sociale e le deliberazioni dell'assemblea	
	dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che	

rappresentino la maggioranza del capitale presente.

Per le delibere che comportano la nomina o la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sociali.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.15. Decisioni per consultazione

In alternativa al metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e che la procedura termini entro 30 giorni. Inoltre, tali documenti devono essere portati a conoscenza di tutti i soci con diritto di voto e la decisione è valida se dal documento risulti il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non so-	
	no ammesse quando la decisione riguarda la modificazione dell'atto	
	costitutivo o quando è richiesta la decisione assembleare, da un am-	
	ministratore o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale	
	sociale.	
	Titolo IV) L'organo amministrativo	
	Art.16. Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri di	
	cui uno con funzioni di Presidente.	
	L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'Organo	
	amministrativo e provvede alla nomina del o degli amministratori.	
	L'assemblea può nominare in seno al consiglio di amministrazione	
	uno o più amministratori delegati, specificandone i poteri.	
	L'amministratore unico e i componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione possono essere non soci, sono rieleggibili e durano in carica	
	per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, anche a	
	tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presiden-	
	te se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere anche	
	un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza	
	o impedimento.	
	Art.17. Poteri	
	L'amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	

	straordinaria della società.	
	Essi hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni	
	per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati	
	per legge all'assemblea, o che gli stessi amministratori ritengono	
	opportuno sottoporre all'approvazione assembleare.	
	Art.18. Responsabilità degli amministratori	
	Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società	
	dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla	
	legge e dallo statuto per l'amministrazione della società.	
	Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi diretta-	
	mente danneggiati da atti dolosi o colposi.	
	Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci	
	che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di	
	atti dannosi per la società, i soci o i terzi, salvo quegli amministratori	
	che abbiano espressamente fatto constare il loro dissenso.	
	Art.19. Decadenza del Consiglio	
	Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà	
	degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve	
	convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.20. Riunioni e deliberazioni del Consiglio	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'av-	
	viso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi ne-	
	cessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata	

	spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono	
	sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare.	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui	
	non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato	
	l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale, ove	
	nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri	
	amministratori e astenersi da poteri di delega.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Art.21. Decisioni per consultazione	
	Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presi-	
	dente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consen-	
	so per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti	
	sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione	
	ed il consenso alla stessa.	
	La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti	
	per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti	
	può essere fatta anche in forma digitale.	
	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non so-	
	no ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non posso-	
	no essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati	
	dall'assemblea.	
	Art.22. Compenso dell'organo amministrativo	

	Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dal-	
	l'assemblea dei soci al momento della nomina, oppure in un momen-	
	to successivo; le modalità di ripartizione vengono determinate dal	
	Consiglio. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.	
	Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato	
	e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo o	
	corrispondente polizza assicurativa.	
	Art.23. Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza legale della società, sia sostanziale che proces-	
	suale, spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Art.24. Direttori generali	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, scegliendo-	
	li anche tra persone estranee alla società e determinandone i poteri	
	anche di rappresentanza e il compenso.	
	Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori	
	si applicano anche ai direttori generali.	
	TITOLO V - Controllo sociale	
	Art.25. Controllo dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad ave-	
	re dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art.26. Controllo legale dei conti	

	L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, ai sensi dell'art.2477	
	c.c., provvederà alla nomina di un Sindaco o di un Revisore determi-	
	nandone i poteri.	
	La stessa assemblea provvederà a tale nomina anche nei casi di	
	obbligatorietà in rispetto alla normativa vigente in materia.	
	Titolo VI) Bilancio e utili	
	Art.27. Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla	
	formazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dalla legge.	
	Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato	
	nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione	
	insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle parte-	
	cipazioni.	
	Art.28. Utili	
	Gli utili netti di bilancio, dedotta la parte da destinare a riserva lega-	
	le, a norma dell'art.2428, Codice Civile, saranno distribuiti tra i soci,	
	salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in	
	tutto o in parte, una diversa destinazione.	
	Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine fissato dall'assem-	
	blea e presso la sede sociale.	
	Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno, poichè	
	prescritti, imputati a riserva.	
	Titolo VII) Scioglimento e Liquidazione	
	Art.29. Scioglimento	

[illegible]